



COMUNE DI LUOGOSANTO

Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	
N. 26	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2025 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).
del 27.12.2024	
ORIGINALE	

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 11:00 in Luogosanto e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti a domicilio e notificati nei modi di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a Convocazione, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

PIRREDDA Agostino

Sindaco

GALA Salvatore

CIBODDO Barbara

DONGU Francesca

PILERI Gabriele

PRUNEDDU Mario

DEMURO Claudio

NIEDDU Rita

MASU Antonio

Totale Consiglieri Presenti: n° 9

Assenti i Consiglieri Sigg.:

LORIGA Antonio

OCCHIONI Giovanni Paolo

PISCIOTTU Massimo

Totale Consiglieri Assenti: n° 3

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il Geom. Agostino Pirredda nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.Ssa Gabriella Memmoli.

OGGETTO:
**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2025 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE
2007, N. 244).**

IL PRESIDENTE

In continuazione di seduta spiega che l'atto che si andrà ad approvare è uno dei documenti propedeutici all'approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

Spiega che l'argomento in discussione riguarda l'approvazione del "Programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione per l'anno 2025". Si tratta di una tipologia di incarichi che per poter essere affidati vanno inseriti in apposito programma. Detto programma nel 2025 è negativo e ciò è in coerenza con il Bilancio di Previsione nel quale non sono state previste risorse per tali affidamenti.

Il Presidente chiede se vi siano interventi e pone l'argomento in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera del Responsabile del Settore Finanziario;

RICHIAMATO l'art. 40 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale approvato con propria delibera n° 13 del 15.06.2009 e successivamente modificato con delibera n° 29 del 19.08.2010 e con delibera n° 14 del 30.05.2014;

PREMESSO CHE la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione delle relative modalità di affidamento:

- All'articolo 3, comma 55, ha disposto che "l'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'Amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- All'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione nonché del relativo limite di spesa;

ATTESO CHE in assenza di quanto sopra il conferimento di eventuali incarichi è illegittimo e determina a carico dei soggetti che hanno conferito l'incarico illecito disciplinare;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

- All'art. 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
- All'art. 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'art. 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

ATTESO CHE la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli Enti Locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 ha rafforzato il ruolo della programmazione consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

CONSIDERATO CHE:

- il programma per l'affidamento degli incarichi debba dare prioritariamente conto degli obbiettivi delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti della Relazione previsionale e programmatica ovvero con altri atti di programmazione generale dell'ente;
- che la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del Consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PRESO ATTO in particolare che negli incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenza non sono compresi:

- le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione;
- gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" che rappresentano una posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio dell'incarico professionale, e il lavoro subordinato (art. 409, n. 3 del Codice di Procedura Civile; art. 61 D. Lgs. n. 276/2003);

VISTO l'articolo 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e sue successive modifiche che dispone: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomi, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto”;

PRESO ATTO CHE i Responsabili dei Settori dell'Ente non hanno comunicato la necessità di fare ricorso a professionalità esterne all'Amministrazione per il corrente anno;

RITENUTO PERTANTO necessario, con il presente provvedimento, dare atto che il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo **all'anno 2025** è negativo in coerenza con le previsioni di spesa iscritte nei documenti contabili dell'ente;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n° 165/2001 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO dell'intervenuta votazione proclamata dal Presidente come segue:

- Presenti e votanti n° 9

- Voti favorevoli n° 9

All'unanimità dei voti legalmente espressi

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO CHE**, per i motivi in premessa ai quali espressamente si rinvia, **il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2025 è negativo,**

ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n° 244, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n° 133 e del D.L. n° 78 del 31.05.2010, convertito dalla Legge n° 122 del 30.07.2010;

- 2) **DI DARE ATTO CHE** tale previsione è coerente con il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/2027.



COMUNE DI LUOGOSANTO

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 27/12/2024

Letto e approvato il presente verbale viene così sottoscritto

IL SINDACO

Geom. Agostino PIRREDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.Ssa Gabriella MEMMOLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI LUOGOSANTO

Provincia di Sassari

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER L'ANNO 2025 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 23.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Geom. Agostino PIRREDDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 23.12.2024

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Geom. Agostino PIRREDDA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).